

~~STATUTO~~ STATUTO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.

Il Polo Nazionale Artistico di Alta Specializzazione sul Teatro Musicale e Coreutico, denominato: "**CONSORZIO** VERONA ACCADEMIA PER L'OPERA ITALIANA" è costituito, sotto forma di Consorzio con sede legale e amministrativa in Verona, Stradone San Fermo n. 28.

Il "**CONSORZIO** VERONA ACCADEMIA PER L'OPERA ITALIANA" di seguito chiamato "Consorzio" è persona giuridica senza scopo di lucro.

Sono consorziati tutti i soggetti che risultano regolarmente iscritti nel libro dei consorziati, alla cui regolare conservazione è tenuto il Consorzio.

ART. 2 - FINALITA' ISTITUZIONALI

Il Consorzio, in stretto rapporto organizzativo e funzionale con la Fondazione Arena, si propone di promuovere attività di ricerca, di formazione, di valorizzazione e di produzione artistica nell'ambito del teatro musicale e coreutico, sia del passato che contemporaneo.

ART. 3. - ISTITUZIONI

Il Consorzio è promosso e sostenuto dalle istituzioni firmatarie il protocollo d'intesa:

- il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- Fondazione Arena di Verona;
- Conservatorio di Musica "Evaristo Felice dall'Abaco" di Verona;
- Università degli studi di Verona;
- Accademia di Belle Arti "Gian Bettino Cignaroli e scuola Brenzoni" di Verona;
- Accademia Nazionale di danza di Roma;
- Accademia Nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico" di Roma;
- Comune di Verona;
- Provincia di Verona;
- Regione Veneto;
- Istituto Superiore per le industrie artistiche di Firenze.

ART. 4 - GESTIONE.

La gestione delle iniziative didattico-artistiche è attribuita alle seguenti istituzioni tramite gli organi di cui all'art. 9 e seguenti:

- \* CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA "EVARISTO FELICE DALL'ABACO";
- \* FONDAZIONE ARENA DI VERONA;
- \* ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA DI ROMA;
- \* ACCADEMIA NAZIONALE D'ARTE DRAMMATICA "SILVIO D'AMICO";
- \* UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA;
- \* ISTITUTO SUPERIORE PER LE INDUSTRIE ARTISTICHE DI FIRENZE;
- \* FONDAZIONE ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI VERONA;

\* REGIONE VENETO.

**In alternativa**

La gestione delle iniziative didattico-artistiche è attribuita ai consorziati di cui all'art. 1 del presente statuto tramite gli organi di cui all'art. 9 e seguenti.

**ART. 5 - MODALITA' PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ISTITUZIONALE.**

Per il raggiungimento del suo scopo il Consorzio, in collaborazione attiva con le istituzioni di cui all'articolo 4 e con le istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali:

- a) Organizza corsi di alta specializzazione sui "metastieri" del teatro musicale o coreutico, attivati, anche congiuntamente dalle istituzioni consorziate che rilasceranno i relativi titoli finali;
- b) Effettua attività di ricerca sui nuovi linguaggi e sulle espressioni artistiche contemporanee per contribuire al rinnovamento dello spettacolo d'opera;
- c) Effettua attività di ricerca filologica sulle opere italiane del passato;
- d) Produce spettacoli di teatro musicale e coreutico;
- e) Promuove dibattiti, incontri e seminari sull'opera italiana come spettacolo e testimonianza culturale del nostro tempo;
- f) Contribuisce alla gestione di organismi di produzione culturale affini;
- g) Organizza o anche soltanto finanzia ricerche, convegni, iniziative didattiche, borse di studio, pubblicazioni, concerti, spettacoli, esposizioni, ecc.;
- h) Istituisce e gestisce biblioteche;
- i) Compie ogni atto strumentale o connesso con la realizzazione del proprio scopo, incluso, tra l'altro:
  - La stipulazione di ogni atto o contratto, tra cui la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerati opportuni o utili per il raggiungimento dello scopo del Consorzio;
  - L'acquisto di beni immobili, la loro ristrutturazione e la loro gestione;
  - La partecipazione ad associazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, al perseguimento dello scopo di cui all'art. 5;
  - Al Consorzio è consentito, inoltre, di intraprende-

re iniziative economiche come la messa a reddito del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare, al fine di conseguire i mezzi necessari al sostegno delle attività rientranti nei propri fini.

#### ART. 6 - PATRIMONIO.

Il patrimonio è costituito:

- a) Da eventuali conferimenti di denaro o di beni mobili ed immobili, o di altre utilità effettuati dalle istituzioni promotrici, ovvero dalle elargizioni e donazioni fatte da persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private con espressa destinazione al patrimonio;
- b) Dalle rendite e da ogni altra entità che, con delibera del Consiglio Direttivo, siano destinate ad incrementare il patrimonio.

#### ART. 7 - FONDO DI GESTIONE.

7.1 Il fondo di gestione è impiegato per il funzionamento e la realizzazione degli scopi del **Consorzio** è costituito:

- a) dai contributi o dalle risorse di cui all'art. 7.2;
- b) da eventuali somme destinate dalle istituzioni didattiche e formative ed artistiche di cui all'art. 4 anche per il finanziamento di progetti specifici;
- c) da eventuali contributi o erogazioni che pervengano al Consorzio dai sostenitori o da terzi, o non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- d) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesso.

7.2 Alle spese il **Polo** fa fronte inoltre con i seguenti mezzi:

- a) risorse attualmente destinate dal MIUR alle Istituzioni AFAM partecipanti con la finalità di sostenere le attività didattico-formative coordinate dal Polo, ù
- b) contributi finanziari erogati dalla Fondazione Arena di Verona, dal Comune di Verona, dalla Provincia di Verona e dalla Regione Veneto determinati nel loro importo dalle singole Amministrazioni;
- c) contributi di iscrizione degli studenti;
- d) contributi di erogazioni periodici in misura fissa o "una tantum" da parte di enti sovventori privati o pubblici;

Le istituzioni di cui all'art. 3 ed i sostenitori del Consorzio di cui al Protocollo d'Intesa, possono mettere a disposizione dello stesso, che se ne avvarrà per la gestione corrente, anche risorse e servizi di varia natura. Possono inoltre essere forniti, da istituzioni anche terze, servizi, economicamente valutabili.

Il consorzio non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, ed è obbligato ad impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

#### ART. 8 - ESERCIZIO FINANZIARIO.

L'attività del Consorzio è organizzata sulla base di programmi annuali e pluriennali. L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio che, nei trenta giorni successivi, dovrà essere depositato nei modi di legge e comunque presso la sede sociale, unitamente alla relazione sull'andamento della gestione sociale e alla relazione del Revisore dei Conti.

Chiunque ne abbia interesse può prendere visione del bilancio e dei relativi documenti di corredo ed estrarre copia degli stessi a proprie spese.

#### ART. 9 - ORGANI.

Sono organi del Consorzio:

- a) L'assemblea generale;
- b) Il presidente;
- c) Il direttore
- d) Il consiglio direttivo
- e) Il comitato tecnico-scientifico
- f) Il revisore dei conti

Gli organi, di cui alle lettere c), d), e), f) hanno durata triennale e sono rinnovabili per una sola volta.

#### ART. 10 - REQUISITI DI ONORABILITA'.

I componenti gli Organi del consorzio devono essere in possesso di requisiti di onorabilità confacenti agli scopi del Consorzio stesso. In particolare non possono ricoprire cariche nel Consorzio: coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 c.c.:

- a) Chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) Chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) Coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo.

#### ART. 11 - COMPENSI.

La carica di Presidente non comporta compensi ma rimborsi per le attività svolte in favore del Polo nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Al Direttore e ai membri del Consiglio Direttivo non rappresentanti istituzioni consorziate spetta un compenso fisso e un'indennità di partecipazione alle sedute dell'organo che saranno stabiliti dall'Assemblea previo parere di congruità del Revisore dei Conti.

Al revisore dei conti spetta un compenso fisso stabilito dall'assemblea.

Ai singoli componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi ma eventuali rimborsi spese per attività commissionate in favore del Polo e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

#### ART. 12 - AMMISSIONE E DECADENZA CONSORZIATI.

È ammessa la successiva adesione di nuovi enti sostenitori pubblici e privati, previa approvazione della candidatura da parte della maggioranza qualificata dei componenti dell'assemblea.

Ciascuna istituzione può recedere mediante comunicazione scritta da notificare al Consorzio entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo a tale scadenza.

L'istituzione decade dalla sua carica per gravi motivi di inadempienza.

#### ART. 13 - ASSEMBLEA GENERALE.

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti, o loro delegati, dei consorziati, ovvero i soggetti regolarmente iscritti nel libro dei consorziati di cui al precedente art. 1 dello statuto, i quali sono gli unici titolari del diritto di voto. All'assemblea sono altresì invitati i rappresentanti delle istituzioni firmatarie il Protocollo d'Intesa. La riunione è valida quando è presente la maggioranza dei componenti dell'assemblea.

L'assemblea indirizza l'attività del Consorzio e ne verifica i risultati, ad essa spetta pertanto deliberare atti fondamentali e in particolare:

- a) determina gli indirizzi generali, le priorità e i programmi del Consorzio;
- b) nomina il Direttore e i membri elettivi del Consiglio Direttivo;
- c) nomina il Revisore dei Conti;
- d) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
- e) approva e modifica lo statuto;
- f) autorizza la stipulazione di convenzioni pluriennali con soggetti pubblici e privati;
- g) delibera in merito al Regolamento generale.

L'assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno di cui una per l'approvazione del Bilancio. Viene inoltre convocata su richiesta di almeno 2/3 (due terzi), dei componenti e ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo lo giudichi necessario. Le deliberazioni sono va-

lide e approvate dalla maggioranza dei membri presenti. Per quanto riguarda le modifiche allo Statuto occorre il consenso di tutti i componenti.

Il consorziato può farsi rappresentare in assemblea. La delega deve essere conferita per scritto e la relativa documentazione è conservata dal consorzio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La delega conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

All'assemblea convocata per la determinazione degli indirizzi generali, le priorità e i programmi del consorzio possono partecipare, a titolo consultivo, i rappresentanti delle istituzioni non consorziate di cui all'art. 3.

#### ART. 14 - PRESIDENTE.

La carica di presidente è attribuita al sovrintendente pro-tempore della Fondazione Arena di Verona. Egli ha la legale rappresentanza del Consorzio e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo.

#### ART. 15 - DIRETTORE.

Il direttore è nominato dall'Assemblea. Viene scelto tra persone di comprovata capacità in campo artistico e didattico-organizzativo.

Il direttore assume la gestione del Polo e, su delega del Presidente, ha poteri di rappresentanza e di firma negli atti amministrativi e contabili del consorzio.

#### ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente, che presiede le riunioni, dal Direttore e da 3 membri interni o esterni l'istituzione nominati dall'Assemblea tra esperti in possesso di qualificate competenze artistiche, didattiche o economico giuridiche. Uno dei componenti dovrà essere il rappresentante di una delle istituzioni consorziate e uno potrà rappresentare la maggiore istituzione finanziatrice esterna.

Il Consiglio direttivo è l'organo responsabile della questione del Consorzio, in linea con gli indirizzi individuati dall'Assemblea, in particolare, approva le singole iniziative da realizzare proposte dal Comitato Tecnico Scientifico, previa verifica della compatibilità finanziaria e del rispetto delle linee programmatiche definite dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo predispone il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

#### ART. 17 - COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO.

Il comitato tecnico-scientifico per la peculiarità della funzione è composto dal Direttore e dai sotto elencati componenti in rappresentanza delle rispettive istituzioni:

- a) MIUR/AFAM;
- b) Conservatorio di Musica "Evaristo Felice dall'Abaco" di Verona;
- c) Fondazione Arena di Verona;
- d) Università degli Studi di Verona;
- e) Accademia delle Belle Arti "Gian Bettino Cignaroli e scuola Brenzoni" di Verona; ù
- f) Accademia Nazionale di Danza;
- g) Accademia Nazionale di Arte Drammatica "Silvio D'Amico" di Roma;
- h) Istituto superiore per le industrie artistiche di Firenze;

Il comitato Scientifico propone al Consiglio direttivo le attività didattico-formative e di produzione artistica del Consorzio, sulla base delle linee programmatiche definite dall'Assemblea. Sceglie il suo Presidente tra i rappresentanti delle Istituzioni.

**ART. 18- REVISORE DEI CONTI.**

Il revisore dei Conti viene nominato dall'Assemblea fra professionisti iscritti all'Albo dei Revisori Contabili.

L'assemblea provvede anche alla nomina di un revisore supplente che sostituisce il Revisore effettivo in caso di gravi motivi o impedimenti.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Le competenze del revisore unico sono quelle previste dalla normativa vigente.

**ART. 19 - DURATA.**

Il Consorzio ha durata fino al 26 maggio 2028, salvo proroga o anticipato scioglimento.

**ART. 20 - NORME FINALI.**

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alla legislazione vigente e ai regolamenti specifici adottati dal Consorzio.